



GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

Il Garante regionale dei diritti della persona, componente con funzioni di garanzia per le persone a rischio di discriminazione, apprende da fonti di stampa che il Comune di Monfalcone avrebbe promosso un progetto mirato ad offrire “possibilità lavorative dirette” “di pubblica utilità” presso uffici e servizi comunali, a persone disoccupate, ma con l’ulteriore requisito della residenza nel territorio del Comune di Monfalcone da almeno 10 anni e della titolarità della cittadinanza italiana.

Il Garante regionale esprime con la presente le proprie preoccupazioni e perplessità riguardo a tale notizia, ricordando che precise norme a carattere internazionale, europeo nonché del diritto interno, vietano espressamente e categoricamente ogni discriminazione fondata sulla nazionalità nell’accesso al lavoro.

Al riguardo, si richiamano innanzitutto le norme della Convenzione O.I.L. (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143/1975, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 158/1981, che garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti parità di trattamento e piena uguaglianza rispetto ai lavoratori nazionali, non solo con riferimento alle condizioni di lavoro di un rapporto di impiego già instaurato, ma anche all’accesso all’impiego e alle opportunità di riqualificazione professionale ai fini del reinserimento lavorativo. La norma in materia di parità di trattamento di cui alla Convenzione O.I.L. è citata espressamente nel T.U. delle norme sulla condizione giuridica dello straniero (d.lgs. n. 286/98, art. 2 c. 3). Ugualmente, il Garante richiama le norme del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione dei cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea e dei loro familiari, che vietano ogni discriminazione fondata sulla nazionalità nell’accesso all’impiego, così come le norme dell’Unione europea in materia di parità di trattamento a favore di determinate categorie di cittadini di Stati terzi, quali i “lungosoggiornanti” (direttiva 109/2003), i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria (direttiva 95/2011).

Il Garante regionale ricorda come il principio di parità di trattamento ed il divieto di discriminazioni tra lavoratori/cittadini italiani e lavoratori/cittadini stranieri comportano non soltanto il divieto di **discriminazioni dirette**, ma anche di quelle **indirette**, che si producono quando una disposizione o un criterio o una prassi apparentemente neutra pongano i cittadini stranieri in una posizione di particolare e sproporzionato svantaggio rispetto ai cittadini nazionali e tale misura non possa essere giustificata

da “ragioni oggettive”, indipendenti dalla nazionalità ed adeguatamente commisurate allo scopo perseguito, in base ai principi di necessità e proporzionalità. Il ricorso al criterio dell’anzianità di residenza, soprattutto se così lunga da essere obiettivamente sproporzionata (come nel caso di quella decennale), può determinare una discriminazione indiretta o dissimulata vietata dall’ordinamento costituzionale e da quello europeo, in quanto può essere più facilmente soddisfatto dai cittadini nazionali piuttosto che dai cittadini stranieri, finendo dunque per privilegiare in misura sproporzionata i primi a danno dei secondi senza una valida ragione giustificatrice (in proposito anche la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 107/2018).

Alla luce di quanto sopra, il Garante regionale, in base alle funzioni e prerogative affidategli dalla propria legge istitutiva, ha chiesto chiarimenti sui contenuti dei provvedimenti ed atti ufficiali dell’amministrazione comunale che disciplinano il progetto, auspicando che non vengano messi in atto comportamenti che costituiscano forme di discriminazione diretta o indiretta fondate sulla nazionalità in violazione del principio fondamentale di uguaglianza.

Il Garante regionale esprime inoltre disappunto per il fatto che, annunciando provvedimenti o progetti fondati su requisiti potenzialmente o effettivamente discriminatori, si contribuisca ad un clima sociale fondato su un’avversione generalizzata e pregiudiziale nei confronti della popolazione straniera in quanto tale, con conseguenti effetti di “stigmatizzazione” suscettibili di minare lo sviluppo di una società aperta e pluralista fondata sui principi e i valori delle pari opportunità e dell’inclusione sociale.

**Il Garante regionale per i diritti della persona
Componente con funzioni di garanzia per le persone a rischio di discriminazione**

Walter Citti

Trieste, 27 giugno 2018